Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO01576
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 06/06/2019 registrata al numero di protocollo 21827/2019;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/07/2019** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

10B - C

dell'impresa/Ente **FARO SERVICE SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/09/2019**
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **AR0605970 del 28/08/2019** prestate da **Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros** per l'importo di Euro **120.000,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/09/2019** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. **AR0604814** del 28/09/2014 dalla **Atradius Credit Insurance N.V.** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa:
Denominazione: FARO SERVICE SRL
Con Sede a: CASTEL MAGGIORE (BO)
Indirizzo: VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3
CAP: 40013
Codice Fiscale: 04012390375

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:

10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto)
Classe C (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000,00)

L'iscrizione nella categoria **10B** è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria **10A** per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Inizio validità: **30/09/2019**
Fine validità: **30/09/2024**

RESPONSABILI TECNICI:

GAETA ROBERTO
codice fiscale: GTARRT74C14B180V
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10B - C

Art. 2

(prescrizioni)

L' impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni oggetto dell'iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. **AR0604814** del 28/09/2014 dalla **Atradius Credit Insurance N.V.** a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 4

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 3 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/09/2019

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Pondrelli Fabio CF PNDFBA60A08B249Q nato a Budrio (BO) il 08/01/1960 residente a Castenaso BO in Via G. Bentivogli n.4 - CAP 40055 - telefono 348/7108121 in qualità di Legale Rappresentante della società Faro Service Srl con sede legale a Castel Maggiore (BO) Via Caduti Del Nazifascismo, 3 Codice Fiscale 04012390375 Partita IVA04012390375 numero REA 332676 tel. 051/807348 Fax 051/807346

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate dall'art. 763 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall'art. 754 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA:

che il provvedimento d'iscrizione Prot. n. 32125/2019 del 30/09/2019, allegato alla presente, è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Castel Maggiore, 22/10/2019

Il dichiarante
Pondrelli Fabio

FARO SERVICE S.R.L.

Ai sensi dell'art. 385, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione è allegata la fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Prot. n. 03/ALBO/CN **07 Febbraio 2022**

Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022
Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all' Albo.

IL COMITATO NAZIONALE

DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l'articolo 9-*bis,* il quale prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;
Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione;
Viste le rilevanti disposizioni normative di tutela dell'ambiente nel frattempo introdotte;
Tenuto conto che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto necessario, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione)

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "A".
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "B".
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "C".
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato D".

5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "E".
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "F".
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "G".
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "H".
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "I".
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "L".
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "M".
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "N".

Articolo 2
(Periodo transitorio)

Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell'entrata in vigore di cui all'articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare
CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 09/02/2022 09:52
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO "G"

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 10

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS, che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

atradius
managing risk, enabling trade

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Polizza fidejussoria n AR0604814 Repertorio n. 431404400
Contraente FARO SERVICE SRL - VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3
40013 CASTELMAGGIORE (BO)
Codice Fiscale 04012390375
Emessa in MODENA il 28/09/2014

Premesso

1 - che l'impresa (Ditta) **FARO SERVICE SRL con sede in VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3 40013 CASTELMAGGIORE (BO)** codice fiscale n **04012390375** intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe C CAT. 10B, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004;

2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attività svolta;

Ciò premesso

La sottoscritta Atradius Credit Insurance N.V. (in seguito denominata l'Assicuratore), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzio, 12 CF 12480730154-, in possesso dei requisiti previsti della Legge n. 348 del 10 giugno 1982 e successive modifiche ed integrazioni, inserita nell'elenco I Ivass delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica,autorizzata con provvedimento del 30/09/1986 all'esercizio del ramo n. 15 (Cauzioni) di cui al D.lgs 17 marzo 1995, n. 175, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa **FARO SERVICE SRL con sede in VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3 40013 CASTELMAGGIORE (BO)** e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro € 120.000,00(EURO centoventimila) secondo quanto previsto per la classe C CAT. 10B , di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 2004, a garanzia delle somme dovute per:
a) operazioni di bonifica;
b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
c) trasporto e smaltimento rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA L'ASSICURATORE E IL MINISTERO

Art. 1. *Delimitazione della garanzia*
L'Assicuratore garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.

Benco S.a.s. di Zanasi G. & C.
Sede Legale:
Via Sabbatini, 71
41124 Modena (Italia)
Sede Operativa:
Via Giardini, 605
41125 Modena (Italia)

Telefono
+39 059 342905
Fax
+39 059 342918
modena@atradius.com
C.F. e P.IVA 01947810360
R.I. MO 01947810360

Agenzia di
Modena e Reggio Emilia
Atradius Credit Insurance N.V.

Rappresentanza Generale
per l'Italia
Via Crescenzio, 12
00193 Roma (Italia)

Sede di Milano
MAC5 - Via R. Bracco, 6
20159 Milano (Italia)

Iscritta nell'Elenco I
(n. I.00025)
dell'Albo Imprese
tenuto da IVASS

Atradius Credit Insurance N.V.
David Ricardostraat, 1
1066 JS - Amsterdam
(Paesi Bassi)

Ed. gennaio 2013

atradius
managing risk, enabling trade

Art. 2. *Efficacia della garanzia*
La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Art. 3. *Durata della fideiussione*
La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.
Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.
Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione dell'Assicuratore, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita all'Assicuratore stesso.

Art. 4. *Facoltà di recesso*
L'Assicuratore può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5. *Pagamento del premio*
Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra l'Assicuratore e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6. *Avviso di sinistro - Pagamento*
Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo – con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà l'Assicuratore a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dall'Assicuratore risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dall'Assicuratore l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dall'Assicuratore stesso.

Art. 7. *Rinuncia alla preventiva escussione*
L'Assicuratore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.

Art. 8. *Surrogazione*
L'Assicuratore è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo all'Assicuratore tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9. *Forma della comunicazione alla Società*
Tutte le comunicazioni e notifiche all'Assicuratore dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza generale per l'Italia, all'indirizzo in risultante in premessa .

atradius
managing risk, enabling trade

Art. 10. *Foro competente*
In caso di controversia tra l'Assicuratore e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civile.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA L'ASSICURATORE E IL CONTRAENTE

Art. 11. *Premio*
Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia il premio rimane integralmente acquisito all'Assicuratore. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, l'Assicuratore restituirà al Contraente il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art. 3, primo comma.

Art. 12. *Rivalsa*
Il Contraente si impegna a versare all'Assicuratore, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese – anche nel caso di transazioni concordate tra
l'Assicuratore e il Beneficiario, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13. *Rivalsa delle spese di recupero*
Gli oneri di qualsiasi natura che l'Assicuratore dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 14. *Deposito cautelativo*
Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile l'Assicuratore può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dall'Assicuratore.

Art. 15. *Imposte e tasse*
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fideiussione e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 16. *Forma delle comunicazioni all'Assicuratore*
Tutte le comunicazioni e notifiche all'Assicuratore, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide,dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale per l'Italia, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 17. *Foro competente*
In caso di controversia fra l'Assicuratore e il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale per l'Italia ovvero quello dove ha sede l'agenzia alla quale la polizza è assegnata.

IL CONTRAENTE

FARO SERVICE S.R.L

L'ASSICURATORE

Atradius Credit Insurance N.V.
Un Procuratore
Giorgio Lanasi

TALI - **Attestazione di Versamento** - Banco**Posta**

003

#168,00

ANTOTTO/00 #
importo in lettere

TRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
I GOVERNATIVE

CESRL CASTEL MAGGIORE BO
DEL NAZIFASCISTO 3

11/172 05 08-10-14 P 0007
VCYL 0148 €*168,00*
C/C 000000008003 €*1,30*
DEM 141008-123002-46057869

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

amento, l'istanza di rimborso dovrà essere
delle Entrate territorialmente competente
richiedente)

CONTI CORRENTI POSTALI - **Ricevuta di Versamento** - Banco**Posta**

€ sul C/C n. 8003

di Euro #168,00

CENTOSESSANTOTTO/00 #
importo in lettere

INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE

ESEGUITO DA:
FARO SERVICE SRL CASTEL MAGGIORE BO
VIA CADUTI DEL NAZIFASCISTO 3

TIPO DI VERSAMENTO

RILASCIO [X]

ANNUALE [ ]

INTEGRAZIONE [ ]

11/172 05 08-10-14 P 0007
VCYL 0148 €*168,00*
C/C 000000008003 €*1,30*
P8 DEM 141008-123002-46057869

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

AVVERTENZA:
In caso di errato versamento, l'istanza di rimborso dovrà essere presentata all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale del richiedente)

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - Banco**Posta**

€ sul C/C n. 8003 di Euro #168,00

TD 451 CENTOSESSANTOTTO/00 #
importo in lettere

INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE

TIPO DI VERSAMENTO

RILASCIO [ ] ANNUALE [ ] INTEGRAZIONE [ ]

CODICE TARIFFA: 8617 ANNO: 14 CODICE FISCALE: 04012390375

ESEGUITO DA: Cognome, Nome / Denominazione o ragione sociale: FARO SERVICE SRL

SESSO | DATA DI NASCITA (GG MM AA) | COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA | PROV

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA E NUMERO CIVICO: VIA CADUTI NAZIFASCI | PROV: BO

COMUNE DI RESIDENZA: CASTEL MAGGIORE | CAP: 40013

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
Codice Bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro | numero conto | td

Aut. DB/SSIC/E 0151 del 13/11/2001 - Cod. W128500E

00008003< 451>

atradius
managing risk, enabling trade

APPENDICE A TESTO LIBERO

DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI

POLIZZA (agenzia/ramo/polizza)			APPENDICE	MODELLO	REPERTORIO	AGENZIA
G52	146	AR0604814	1		431404400	G52*AGENZIA DI MODENA E REGGIO EMILIA

CODICE FISCALE: 04012390375
PARTITA IVA: 00689311207
N. POS. CLIENTE CAUZIONI: BO810803XXX

CONTRAENTE/OBBLIGATO: FARO SERVICE S.R.L.

FRAZIONE/VIA/NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.
VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3	CASTEL MAGGIORE	40013	BO

BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
N. POS. BENEFICIARIO: BB443239XXX

FRAZIONE/VIA/NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 44	ROMA	00147	RM

OGGETTO APPENDICE

Con la presente appendice, che forma parte integrante ed essenziale della polizza cui si riferisce, di comune accordo tra le Parti, si conviene quanto segue :

All'art.2 e all'art.9 delle condizioni che regolano il rapporto tra l'assicuratore e il Ministero il termine Società si intende sostituito col termine Assicuratore.
Si precisa che la data di effetto della presente appendice ha efficacia esclusivamente nei rapporti tra Società e Contraente.

Fermo il resto

DATA EFFETTO APPENDICE DAL: 25/09/2014 AL: 25/09/2019

ATTUALE SOMMA ASSICURATA €: 120.000,00 in lettere: Centoventimila/00

SCADENZA RATE DI RINNOVO:

- FERMO IL RESTO -

IL CONTRAENTE — IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO — LA SOCIETA'
Atradius Credit Insurance N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia

I sottoscritti, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Atradius Credit Insurance N.V. e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Inoltre, sempre con riferimento al sopra indicato Codice in materia di dati personali, confermano di aver assolto ai propri obblighi verso il Beneficiario. I sottoscritti dichiarano inoltre di aver ricevuto la nota informativa prevista dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di aver controllato l'esattezza del proprio Codice Fiscale indicato sul presente documento.

Il Contraente (1)

In conseguenza di quanto precede il Contraente versa alla Società l'importo del premio sotto indicato:

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO Bollo e Registro assolti in modo virtuale (art. 18 L. 29.10.1961 n.1216) Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n.633 e successive modificazioni

	Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	t.i.	Totale
PREMIO INIZIALE €	0,00	0,00	0,00		0,00	2	0,00
EVENTUALI RINNOVI/RITMO.... €	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto a: MODENA in data: 28/10/2014

L'importo di € 0,00 dovuto alla Firma della presente appendice, è stato effettuato a mani del sottoscritto il

in

LA SOCIETA' — IL CONTRAENTE

Atradius Credit Insurance N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia

(1) Le firme per procura devono essere corredate dagli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza.